



CITTÀ DI ERICE

Città di Pace e per la Scienza

Settore VIII – Politiche Sociali e Politiche Giovanili

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO MEDIANTE AUTOMEZZI ADEGUATI, DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP ANCHE IN CARROZZELLA, PER LA DURATA DI ANNI UNO.

L'anno _____ il giorno _____ del mese _____ nei locali _____ tra l'Amministrazione Comunale di Erice, d'ora in avanti designata con il termine di "A.C.", legalmente rappresentata dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Servizi Sociali Dott.ssa _____ domiciliata per la carica presso la sede Comunale Piazza Umberto I° -91016 Erice – Codice Fiscale n° 80004000818 e il/la Sig./Sig.ra _____ nato/a in _____ il _____ nella qualità di legale rappresentante dell'Ente _____ d'ora in avanti, designato con il termine "Ente," con sede in _____ codice fiscale n° _____ iscritto giusta provvedimento del competente _____ decreto n. _____ del _____ per svolgere servizi in favore di soggetti disabili.

PREMESSO

- Che l'Amministrazione Comunale di Erice in attuazione della L.R. n. 22/86 di riordino dell'assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio – assistenziali, intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- Che l'A.C. intende assicurare il servizio di trasporto, mediante automezzi adeguati e personale qualificato, di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, verso i luoghi di riabilitazione, centri di attività psico – sociale e scuola;
- Che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociale inducono l'A.C. ad attuare il servizio di assistenza di trasporto dei soggetti portatori di handicap, in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con istituzioni ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utenza;
- Che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett. "c", della L.R. n. 22/86, nella L. n. 142/90, capo VIII, e nella L.R. n. 48/91, art. 1, comma I, lett. "e", atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- Che il predetto Ente _____ si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio – assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto

- della propria autonomia giuridico – amministrativa e di ispirazione, attrezzature idonee, nonché personale specificamente qualificato;
- Che l'ente ha dimostrato di avere tra i fini statuari lo svolgimento dell'attività assistenziale di trasporto dei soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, mediante automezzi adeguati e personale qualificato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

Oggetto della presente convenzione è la fornitura del servizio di trasporto, - di cui all'art. 5 della L.R. n. 16 del 28.03.1986 -, mediante automezzi adeguati e personale qualificato, di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, da casa ai Centri di riabilitazione, e/o Centri di attività psico – sociale, e viceversa, nonché degli alunni ericini disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, da casa a scuola e viceversa.

Il singolo trasporto si compone di A/R.

Il servizio è di rilevante importanza per l'inserimento e l'integrazione sociale dei soggetti portatori di handicap promuovendo la rimozione di situazioni di disabilità e lo sviluppo completo della persona umana, secondo le finalità previste dalla L.R. n. 68/81 e n. 16/86.

ART. 2 DURATA

La presente convenzione ha la durata di anni uno decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio, rimanendo espressamente esclusa ogni forma di rinnovazione tacita.

ART.3 SOGGETTI AMMESSI AL TRASPORTO SPECIALE

Sono ammessi al trasporto, di cui all'art. 1, i soggetti portatori di handicap che hanno la residenza nel Comune di Erice ed hanno ottenuto la certificazione sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, per lo svolgimento di attività di riabilitazione in un Centro, autorizzato ai sensi della normativa vigente, ubicato in uno dei territori comunali di **Erice, Trapani, Valderice e Paceco**.

I disabili, che hanno la residenza nel Comune di Erice, hanno diritto al trasporto anche se temporaneamente sono domiciliati in uno dei Comuni di cui al precedente comma e devono recarsi, per l'attività riabilitativa, in uno dei Comuni medesimi.

Sono ammessi al trasporto gratuito mediante automezzi adeguati e personale qualificato anche i soggetti disabili, provvisti di adeguata documentazione, che frequentano corsi di attività psico – sociale e gli alunni ericini disabili frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado, da casa a scuola e viceversa, sempre nell'ambito degli stessi comuni di cui al 1° comma.

ART. 4 CRITERI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura del servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella, dovrà essere effettuata a cura dell'Ente affidatario, con automezzi adeguati e a ciò legalmente abilitati nonché con personale in possesso della qualificazione di cui al successivo art.6, da casa (o Comunità) ai Centri di Riabilitazione o scuola e viceversa, secondo le esigenze preventivamente rappresentate nell'istanza dagli interessati o loro familiari o persone di assistenza, o legale rappresentate della Comunità in cui gli stessi soggetti portatori di handicap sono ospiti, o da parte dell'Amministrazione Comunale di Erice.

Gli interessati, per essere ammessi al servizio di cui all'art. 5 della L.R. n. 16/86, debbono presentare istanza, in carta libera, al Comune di Erice - Ufficio Servizi Sociali - allegando copia fotostatica autenticata della certificazione sanitaria rilasciata dall'A.S.P., previ accordi con il centro di Riabilitazione, relativamente ai giorni e alle ore per la prestazione delle attività.

I soggetti portatori di handicap che intendono frequentare corsi di riabilitazione psico - sociale a cura dell'A.S.P. di Trapani o da altri enti, debbono presentare istanza corredata da dichiarazione attestante la frequenza alle attività erogate da tali enti.

Gli alunni disabili per essere ammessi debbono produrre apposita istanza, a firma dei genitori o personale responsabile dell'assistenza, al Comune di Erice - Uffici Servizi Sociali - allegando certificazione relativa alla residenza e all'iscrizione e frequenza scolastica.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale esaminare i requisiti di ammissibilità e comunicare agli interessati ed all'Ente l'avvenuta autorizzazione.

ART. 5 UTENTI E COSTI

L'Ente dovrà garantire che il servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione.

L'Amministrazione Comunale di Erice non è tenuta ad assicurare all'Ente nemmeno un numero minimo di trasportati al giorno.

Il numero degli utenti ammessi al servizio di trasporto, di cui all'art. 5 della L.R. n. 16/86, in atto risulta di circa n. 90 soggetti. Il suddetto numero, ai fini del trasporto giornaliero, può giornalmente variare in diminuzione.

Il corrispettivo scaturente dall'offerta praticata dall'Ente dovrà essere comprensivo di ogni spesa relativa al trasporto in un giorno (prelievo e riconsegna ai familiari o persona di assistenza del disabile, se non accompagnato da uno di essi), nonché di I.V.A. in ragione di legge se dovuta.

Il compenso verrà liquidato entro sessanta giorni dalla produzione della relativa fattura o regolare documentazione fiscale o contabile, a condizione che non vengano formulate, in ordine alla fornitura, motivate contestazioni mediante lettera spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Ente dovrà presentare, mensilmente, la contabilità generale, la descrizione analitica del servizio svolto e relazione delle eventuali attività progettuali proposte in sede di gara ed effettivamente espletate.

La contabilità dovrà essere approntata moltiplicando il prezzo unitario offerto per il numero dei trasporti (andata e ritorno) effettuati, tenendo conto che ogni singolo trasporto è composto di andata e ritorno.

L'Amministrazione pagherà esclusivamente i servizi di trasporto realizzati e corrispondenti ad altrettante prestazioni avvenute nei Centri di Riabilitazione, da documentare mediante dichiarazione da parte del Centro Riabilitazione, da allegare al documento fiscale, o da parte della Ditta mediante dichiarazione sostitutiva dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, riservandosi, comunque, l'Amministrazione Comunale di Erice, il diritto ad accertamenti in merito.

La medesima disciplina, in generale ed in particolare per quanto compatibile, va applicata al servizio di trasporto degli alunni disabili presso le scuole, dovendosi richiedere ai responsabili scolastici competenti la certificazione delle effettive presenze degli stessi alunni disabili, o producendo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte degli interessati o dall'Ente.

ART.6 PERSONALE

La fornitura del servizio sarà effettuata con personale, in numero idoneo, di cui risponde direttamente l'Ente affidatario.

Gli operatori addetti all'assistenza degli utenti devono essere muniti di attestato di assistenza agli inabili rilasciato da Ente all'uopo autorizzato a norma di legge.

L'Ente pertanto, dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali i nominativi degli operatori impiegati e allegare copia dell'attestato richiesto nel presente articolo.

ART.7 PRESCRIZIONI

L'Ente si impegna ad assistere gli utenti segnalati dall'Amministrazione mettendo a disposizione degli stessi un numero telefonico, al quale comunicare eventuali disagi e indisponibilità, almeno 2 ore prima dell'inizio del servizio di trasporto concordato.

L'Ente nulla dovrà pretendere dall'Amministrazione Comunale di Erice per eventuali inadempienze degli utenti, i quali saranno tenuti a rifondere direttamente all'Ente affidatario il compenso per il servizio reso infruttuosamente.

Qualora l'utente, si rechi per qualunque motivo, al centro di riabilitazione con mezzi propri e/o dei familiari, non ha diritto ad alcun compenso o rimborso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Ove si rendesse necessario trasportare più volte in uno stesso giorno un disabile ad uno o più Centri di Riabilitazione, il corrispettivo spettante all'Ente sarà sempre quello scaturente dall'offerta per un singolo trasporto e sarà sempre comprensivo di ogni spesa, IVA inclusa se dovuta e in qualunque misura prevista dalla normativa vigente in quel momento.

L'Ente, nel richiedere di stipulare convenzione con il Comune di Erice per la fornitura del servizio di trasporto di cui all'art. 5 della L.R. n. 16/86, attinente l'oggetto di questo schema di convenzione, dichiara implicitamente di sollevare l'Amministrazione Comunale di Erice da qualunque onere e responsabilità derivanti da inadempienze degli utenti o di terzi in genere.

ART. 8 OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO E GARANZIE

Gli automezzi, specificatamente idonei e con regolare autorizzazione, devono essere approntati dall'Ente affidatario in numero e capienza adeguata a soddisfare le esigenze giornaliere di trasporto in ragione all'utenza destinataria del servizio oggetto del presente affidamento, ed essere assicurati per i terzi trasportati, sia soggetti portatori di handicap, sia loro familiare accompagnatore, se necessario o richiesto.

In relazione al numero degli utenti ammessi al servizio di trasporto ex art. 5 della L.R. n. 16/86, che in atto risulta di circa 90 soggetti, e tenuto conto della presuntiva frequenza media dei trasporti mensili da effettuare di circa n° 950 mensili / n.25 giorni al mese, l'Ente dovrà disporre di almeno n.8 mezzi per una capienza complessiva di almeno n.80 posti, ovvero del maggior numero di mezzi e capienza offerti in sede di gara. L'Ente pertanto, dovrà comunicare per iscritto all'Ufficio Servizi Sociali i dati identificativi e le caratteristiche dei mezzi a disposizione e allegare copia dei libretti di immatricolazione e del titolo di disponibilità del mezzo.

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, loro sostituzione per assicurare il servizio in caso di guasti, assicurazione e qualunque responsabilità civile, oltre a quella penale che è personale di chi commette il reato, per danni provocati a persone e/o cose, nonché tutti gli oneri diretti e indiretti per il personale che deve essere idoneo per assicurare un così delicato servizio di trasporto di soggetti portatori di handicap, anche in carrozzella.

Gli automezzi devono essere in perfetto stato di efficienza secondo l'uso cui sono destinati.

L'Ente, con personale proprio (autista ed accompagnatore), deve consegnare, con la massima precisione e delicatezza, i soggetti portatori di handicap ai Responsabili presso la scuola o i Centri di Riabilitazione per l'attività terapeutico – riabilitativa e psico – sociale.

Stesso senso di responsabilità deve essere usato per la riconsegna a domicilio degli stessi.

ART. 9 ULTERIORI OBBLIGHI

Il servizio dovrà essere svolto con cura e diligenza; gli operatori impiegati dovranno seguire scrupolosamente le eventuali direttive e i suggerimenti che saranno impartiti dai familiari, dagli Operatori dei Centri di Riabilitazione o da questa Amministrazione, la quale ha facoltà di richiedere

per motivi di comprovata gravità, la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei all'assolvimento delle mansioni affidate.

L'Ente dovrà istituire un foglio di presenza mensile per ogni utente, sul quale dovrà essere apposta la firma dell'interessato o da un suo familiare o rappresentante della Comunità, sia alla partenza da casa e sia all'arrivo alla medesima.

Gli stessi fogli di presenza dovranno essere allegati alla contabilità mensile da presentare all'Amministrazione Comunale di Erice per la liquidazione.

Per quanto concerne la garanzia formale, nei casi in cui questa è accordata dall'Ente aggiudicatario, valgono le specificazioni di cui al precedente articolo.

ART. 10 CONTROLLI

L'Ente si impegna ad applicare le norme di cui alla Legge del 24.12.2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008) art.2 comma 461, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantirne la qualità, l'universalità e l'economicità delle prestazioni.

Per la realizzazione di quanto previsto nella norma citata si prevede un costo forfettario - pari ad €. 800,00 - che verrà corrisposto dall'Ente all'Associazione dei Consumatori individuata dal Comune, che ne curerà l'attività.

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di vigilare con propri funzionari sull'operato dell'Ente circa il regolare svolgimento del servizio.

ART.11 PENALITA'

Per il servizio non reso, o parzialmente reso, ad un disabile in uno stesso giorno, sarà applicata una penalità di €. 25,00.

Per il servizio non reso, nemmeno in parte, in un giorno, sarà applicata la penale di €. 500,00

ART. 12 EVENTUALI DANNI

L'Ente convenzionato risponderà direttamente di eventuali danni a persone e/o cose, di qualsiasi natura, comunque provocati al momento della consegna e della messa in opera dei materiali, dell'attrezzatura, della conduzione degli automezzi.

ART. 13 CAUZIONE

A garanzia della regolare fornitura del servizio all'Amministrazione Comunale, l'Ente presta una cauzione in misura pari al 10% dell'importo di aggiudicazione.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 14 DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto di cedere la convenzione ad altri soggetti.

ART. 15 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

In caso di grave inadempienza, si farà luogo, con la sola formalità del preavviso da notificare, con lettera raccomandata R.R., con almeno dieci giorni di anticipo, alla risoluzione della convenzione con conseguenze incameramento della cauzione eventualmente costituita.

ART. 16
EVENTUALI SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stipula della convenzione, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Ente convenzionato.

ART. 17
RINVIO

Per quanto non previsto nel presente schema di convenzione si fa rinvio alle disposizioni e regolamentari vigenti in materia.

ART. 18
RESCISSIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE CLAUSOLE DI AUTOTUTELA

L'Amministrazione Comunale di Erice procederà alla rescissione della presente convenzione, con conseguente incameramento della cauzione di cui all'art.13 impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore, in caso di violazione delle "clausole di autotutela" di cui all'invito a presentare l'offerta di gara.

Art. 19
DISPOSIZIONI FINALI

L'Ente si obbliga ad espletare detto servizio secondo le direttive previste nella presente convenzione e sotto la supervisione da parte dell'A.C., espletata tramite l'Ufficio Servizi Sociali, al quale compete il compito di verificare l'esatta erogazione del servizio oggetto del presente appalto. L'accertamento da parte di detto Servizio comunale di gravi inadempienze nell'espletamento del servizio di trasporto in favore dei soggetti portatori di handicap, potrà dare luogo alla risoluzione del contratto e ad eventuali azioni di risarcimento dei danni. Eventuali modifiche dello Statuto dell'Ente aggiudicatario che alterino gli scopi sociali in favore degli disabili, dovranno essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Comunale sotto comminatoria di risoluzione del contratto. Ogni variazione relativa alla persona fisica del legale rappresentante dovrà essere, anch'essa, tempestivamente comunicata con i relativi dati anagrafici del soggetto.

Erice, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SOGGETTO CONVENZIONATO
